

**ATTI DI CONTROLLO****PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*Interpellanze urgenti  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

nonostante la sentenza del Tar del 2001 e il parere del Consiglio di Stato del 2003, l'Enpaf, nel processo di dismissione del proprio patrimonio immobiliare, continua con pervicacia a mantenere atteggiamenti non rispettosi delle leggi dello Stato, disconoscendo ai propri inquilini diritti acquisiti per effetto della legge e confermati dalla sentenza e dal parere citati;

il Consiglio dei ministri, nella seduta n. 135 del 5 dicembre 2003, in forza di quanto dispone l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, su proposta del ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha disatteso il parere del Consiglio di Stato, privandolo per sempre di qualsivoglia rilevanza;

gli stessi inquilini hanno richiesto il parere del Consiglio di Stato che con sezione n. 3217/2002 del 18 giugno 2003 confermava l'obbligo da parte degli enti previdenziali di provvedere alle vendite con questa specifica dicitura: «La circostanza che l'ente pubblico si sia trasformato, *medio tempore*, in soggetto privato non altera in alcun modo le conclusioni qui raggiunte, posto che il quadro dimissorio va sicuramente riportato almeno alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 104 del 1996 e, a quella data, l'Enpaf era sicuramente compreso nella tabella I allegata alla legge n. 70 del 1975. Alla stregua di questi dati ben si comprende come possa essere

invocato, anche nel caso in ispecie, il disposto del comma 20 dell'articolo 3 della legge 25 settembre 2001 (convertito con modificazioni con legge n. 410 del 2001), che si riferisce, con ogni evidenza, agli enti pubblici previdenziali presi in considerazione alla data del 17 marzo 1996;

con il decreto-legge 16 febbraio 1996 n. 104 si è prevista la dismissione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali;

si è riconosciuto il diritto di prelazione da parte dei conduttori degli immobili ceduti in locazione;

con decreto ministeriale 7 novembre 2000 l'Enpaf è divenuto «Fondazione di diritto privato»;

per effetto della legge n. 410 del 2001, apportante modifiche al predetto decreto-legge, gli enti previdenziali privatizzati hanno ritenuto di non essere più obbligati alla vendita degli immobili di loro proprietà;

gli interessati all'acquisto hanno più volte manifestato la loro volontà di perfezionare gli atti di compra-vendita –:

quali iniziative il Governo intenda assumere per far sì che l'Enpaf rispetti per sempre quanto previsto dalle norme di legge non escluse le prescrizioni dell'articolo 3 comma 134 della legge n. 350 del 27 dicembre 2003 (finanziaria 2004).

(2-01107) «Buontempo, Airaghi, Bellotti, Canelli, Cannella, Carrara, Castellani, Cola, Giorgio Conte, Cristaldi, Fasano, Fragalà, Geraci, Ghiglia, Gironda Veraldi, La Grua, Lamorte, Landolfi, Leo, Maceratini, Maggi, Luigi Martini, Migliori, Nespole, Patarino, Riccio, Rositani, Saia, Zacchera, Raisi, Giulio Conti, Meroi, Losurdo, Gallo, Fatuzzo, La Starza».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

in materia di protezione civile, i poteri di ordinanza che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 riconosce al Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione di quelle situazioni di pericolo derivanti da calamità naturali, catastrofi o altri eventi — consentendo il ricorso a mezzi straordinari e soprattutto in deroga alla normativa vigente — sono stati altresì estesi, con decreto legge 7 settembre 2001, n. 341 convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2001, n. 401, anche ai fini della mera organizzazione di quegli eventi, preventivamente dichiarati « grandi eventi », che per natura ed estensione non si connotano né per emergenza, straordinarietà, imprevedibilità, ma che vengono gestiti come fossero eccezionali;

l'uso di un tale strumento, quale pericolosa novazione alla prassi di regolare per via legislativa eventi che per conoscibilità e ordinarietà sono stati da sempre organizzati e pianificati attraverso la legge — si pensi, ad esempio, a manifestazioni e cerimonie istituzionali o religiose, conosciute, programmate o definite — si è trasformato in questi quasi tre anni di governo, secondo gli interpellanti, in un vero e proprio preoccupante abuso, più volte e da più parti denunciato, e in questa sede attraverso i previsti strumenti di sindacato ispettivo, tra cui l'interpellanza (2-00451) del settembre 2002 e la presentazione di una proposta di legge, A.C. 3995, finalizzata ad incidere su tale meccanismo;

è bene ricordare solo alcune delle ordinanze presidenziali emanate per la gestione di eventi, dichiarati grandi, pur essendo da tempo conosciuti e programmati, e tra questi: il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea (aprile 2002), il vertice mondiale sull'alimentazione indetto dalla FAO (maggio 2002), la cerimonia di canonizzazione del Beato Josemaria Escrivà (agosto 2002), e quella

di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta (ottobre 2003), tutte gestite, a giudizio degli interroganti, in totale spregio dei criteri di trasparenza, e in deroga alla normativa comunitaria degli appalti pubblici e quella di contabilità di stato e di scelta e assunzione di personale, nonché in materia paesaggistica, architettonica, di tutela ambientale, idraulica e idrogeologica, di conferenza dei servizi;

l'abuso che l'esecutivo ha fatto di tale strumento è stato tale che l'Unione europea, in data 16 dicembre 2003, ha aperto la procedura di infrazione contro l'Italia, attraverso l'invio di una lettera di messa in mora, per violazione della normativa in materia di appalti pubblici compiuta attraverso l'emanazione ripetuta e impropria e di tali ordinanze presidenziali —:

quale sia la valutazione in ordine all'intervento della Commissione europea che, con l'avvio della procedura di infrazione, stigmatizza come profondamente improprio e gravemente lesivo della normativa comunitaria in materia di appalti — che prevede, tra l'altro, il ricorso obbligatorio a gare ad evidenza pubblica — l'esercizio continuato e reiterato nel tempo degli eccezionali poteri di ordinanza giustificati e giustificabili unicamente per fronteggiare situazioni di grave emergenza e non anche per organizzare quegli eventi la cui gestione è e deve essere regolata con strumenti normativi più idonei;

quali iniziative intenda assumere, nell'immediato, per dare assicurazione in ordine ad una astensione certa dal ricorso ai suddetti poteri, se non nei casi di straordinarietà e imprevedibilità e solo previa dichiarazione dello stato di emergenza, al fine di riassegnare all'ordinanza presidenziale il suo giusto valore di strumento normativo da utilizzare unicamente in determinate circostanze.

(2-01110) « Violante, Vigni, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Folena ».

*Interpellanza:*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dell'economia e della finanze, per sapere — premesso che:

se corrispondono al vero le notizie di stampa circa l'attribuzione dell'incarico di Commissario unico dell'Istituto Italiano di Tecnologia al Prof. Vittorio Grilli, Ragioniere Generale dello Stato, ad avviso degli interroganti si tratterebbe di un incarico assorbente ed incompatibile con le funzioni istituzionali di controllo e garanzia del sistema di contabilità pubblica e degli equilibri economico-finanziari;

i compiti di impulso e gestione, per la difficoltosa fase di avvio all'IIT — 2 anni — affidati al Commissario unico, con utilizzazione di ingenti risorse — 100 milioni di euro a titolo di contributo per lo *start-up*, 100 milioni annui fino al 2014 e anticipazione della Cassa depositi e prestiti che, da subito, possono raggiungere importi vicini (se non superiori) ad un miliardo di euro — non sono certo assorbibili da un soggetto istituzionale preposto alla verifica degli stessi compiti ed all'adozione dei conseguenti adempimenti contabili;

non verrebbe assicurata alcuna garanzia di imparzialità e correttezza nei confronti del sistema pubblico della ricerca, universitaria e non, in quanto a doversi esprimere sul piano dell'attività legislativa, amministrativa e di bilancio, sarebbe un organismo — la Ragioneria Generale dello Stato — il cui titolare si trova a svolgere il ruolo di protagonista assoluto nel principale istituto di ricerca contrapposto al sistema pubblico;

il livello di impegno richiesto per entrambe le cariche — e ciò a prescindere dai profili di sicura illegittimità illustrati — non rende immaginabile il cumulo dei due incarichi —;

se corrisponda al vero che talune risorse umane, strumentali e finanziarie della Ragioneria Generale dello Stato

siano da tempo, e in modo cospicuo, utilizzate per le attività dell'IIT e che taluni locali della Ragioneria siano stati adibiti a sede « romana » dell'istituto di ricerca;

quali provvedimenti si intenda adottare, nel caso in cui quanto riportato in premessa corrisponda al vero, per il ripristino della legalità evitando un ulteriore spreco di risorse pubbliche;

se corrisponde al vero che il Collegio dei Revisori è composto da 3 dirigenti della R.G.S. che quindi controllerebbero l'operato del Commissario Unico Ragioniere Generale dello Stato.

(2-01102) « Grandi, Benvenuto, Pistone, Alfonso Gianni, Lettieri, Cermigna, Cennamo, Nannicini, Tolotti, Adduce, Angioni, Giovanni Bianchi, Bielli, Bonito, Buemi, Carboni, Carra, Cazzaro, Cialente, Deiana, Di Serio D'Antona, Galeazzi, Gambini, Giacco, Giulietti, Maurandi, Meduri, Motta, Nesi, Realacci, Rossiello, Russo Spena, Sandi, Sasso, Sgobio, Tocci, Vendola ».

*Interrogazione a risposta scritta:*

PERROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro della Marina Mercantile di concerto con quello del Turismo, a tutela della pubblica incolumità, ha imposto a tutti i gestori dei complessi piscine nautiche, pena la revoca dell'attuazione all'esercizio, di assicurare un servizio di vigilanza garantito da personale munito del brevetto di « Assistenza bagnanti » previsto dalla vigente normativa del Ministero della Salute (art. 6, comma 3, *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1992) documento rilasciato esclusivamente dalla Sezione Salvamento FIN;

presso il Presidio Osp. C.T.O. della A.S.L. di Napoli 1 è in funzione nell'ambito del servizio di Recupero e Rieducazione funzione la piscina per l'attività riabilitativa dei pazienti, unica struttura pubblica attualmente in funzione in tutta l'area di competenza della sopracitata A.S.L. della Provincia di Napoli e probabilmente della Campania. Nonostante esistano altri due impianti, di gran lunga superiori, essendo stati costruiti in regola con le ultime normative in materia, ubicati presso l'azienda ospedaliera « Cardarelli » e presso il distretto di Barra, costruiti più di dieci anni fa e mai entrati in funzione per mancanza di personale;

è bene rilevare che per tale attività è essenziale la figura professionale dell'operatore tecnico « assistente bagnanti » in possesso dei requisiti di legge prescritti indicati in premessa;

bisogna inoltre considerare che con nota 16160 del 4 dicembre 1996 presso il Presidio ospedaliero sopra menzionato veniva preannunciato il pensionamento degli unici assistenti bagnanti in servizio presso la piscina riabilitativa, e successivamente, con nota 3586 del 25 marzo 1997, si sollecitava provvedimento urgentissimo, ribadendo che entro il 30 giugno 1997 il personale suddetto sarebbe stato pensionato e la mancata sostituzione avrebbe comportato disservizio nel settore idroterapico, essendo peraltro la piscina del C.T.O. l'unica in funzione in regime di convenzione, concetto ribadito dalla organizzazione sindacale FAILEL – CONFAL con nota 073/SN/97CG del 9 aprile 1997 e 080/SN/97GG del 24 aprile 1997 indirizzate entrambe ai massimi vertici aziendali in cui tra le altre si preannunciavano azioni mirate alla chiusura dell'impianto in caso di mancata sostituzione del personale a salvaguardia della sicurezza del servizio stesso;

per esito infruttuoso delle sopraelencate note, seppur tempestivamente comunicate, con ulteriore nota 4184 del 20 giugno 1997, comunicava ai, più volte richiamati, vertici aziendali la chiusura dell'impianto a partite dal 1° luglio 1997;

i pazienti venuti a conoscenza dell'ormai inevitabile nefasto epilogo della vicenda inscenarono protesta che, sia per la vivacità che per la particolare condizione di invalidità, veniva sottolineata dal maggiore quotidiano cittadino;

i pazienti venuti a conoscenza dell'ormai inevitabile nefasto epilogo della vicenda inscenarono protesta che, sia per la vivacità che per la particolare condizione di invalidità, veniva sottolineata dal maggiore quotidiano cittadino;

l'ASL n. 1 di Napoli, in ottemperanza alle direttive ministeriali e nel rispetto della norma, al fine del funzionamento delle proprie piscine, previa indagine presso i competenti Uffici del Lavoro, ritenne di potersi avvalere dell'attività di un assistente bagnino, in possesso del titolo specifico;

questi venne, infatti, immesso in servizio con nota n. 6208 del 1° luglio 1997 che nell'attesa della formalizzazione degli atti relativi, lo autorizzava a prestare la propria opera presso la struttura. Da tale data, 26 gennaio 2004, lo stesso esercitò la propria attività, presso il Centro Traumatologico di Napoli, in regime di assoluta subordinazione e dipendenza, senza percepire alcun emolumento, perché ritenuto non in organico, per quanto assoggettato ad un rapporto di lavoro formalmente e sostanzialmente costituito. È opportuno evidenziare che per anni il suddetto assistente bagnino è stato sottoposto a firma del cartellino di presenza giornaliera, a visite periodiche annuali di medicina preventiva così come per i dipendenti;

in data 2 febbraio 2004 questi si è infortunato sul lavoro a bordo vasca presso la piscina del C.T.O. Poi con regolare referto del pronto soccorso, dello stesso ospedale, è stato dichiarato guaribile in tre giorni, salvo complicazioni. Dopo i tre giorni ha ripreso regolarmente il lavoro e soltanto il 26 gennaio 2004 gli è stato intimato di non recarsi più al lavoro presso il presidio;

considerato, infine, che la vicenda di cui sopra appare sintomatica ed inquietante;

tante, poiché l'ASL intervenuta, pur avendo avuto formale notizia da parte dell'Ufficio del Lavoro, di non disporre, al di fuori del caso succitato, di lavoratori in possesso del titolo richiesto, ha assunto tre giovani lavoratori, soggetti sprovvisti del titolo richiesto, avviandoli al lavoro presso le proprie piscine;

è evidente a tal punto l'utilità dell'assistente bagnino presso le piscine, in quanto può assicurare, in virtù del brevetto in esclusiva posseduto, al di là della mancata corresponsione dello stipendio, la continuità dell'esercizio delle piscine dell'Amministrazione Pubblica, con la salvaguardia delle norme stesse —:

quali interventi intenda adottare in merito alla vicenda descritta in premessa.  
(4-09258)

\* \* \*

#### AFFARI ESTERI

*Interrogazione a risposta scritta:*

MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro per gli italiani nel mondo, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le cronache giornalistiche da alcuni anni prestano attenzione alla triste vicenda della minore Lara Berlino, cittadina italiana, nata l'11 aprile 1994 dall'unione della signora Lisbeth Flister, cittadina norvegese, e del signor Silvio Berlino, cittadino italiano;

la minore veniva coattivamente rimpatriata in Norvegia il 3 agosto 2001, dopo che il padre la aveva trattenuta per quattro anni in Italia in quanto la madre si trovava all'acme di una grave patologia psichiatrica che ne aveva determinato il ricovero in una clinica per la cura di malattie mentali;

il 28 marzo 2003, il tribunale di Rimini affidava la minore in via esclusiva

al padre, con sentenza confermata il 22 gennaio 2004 integralmente dalla Corte d'appello di Bologna;

il distretto di polizia di Hordaland (Norvegia) ha emesso nel 1998 un mandato di cattura internazionale nei confronti del signor Berlino, senza mai notificare all'imputato, né al suo difensore i capi d'accusa ed i provvedimenti adottati;

detto mandato veniva archiviato con decreto emesso in data 14 settembre 2003 ma, a seguito della immediata richiesta presentata dal signor Berlino, a mezzo del suo difensore, di incontrare la propria figlia, veniva ripristinato lo stesso giorno dall'agente di polizia competente;

anche in questa ultima occasione veniva rifiutata al difensore la visione degli atti;

sino ad oggi detto mandato di cattura risulta efficace, nonostante le disposizioni dell'articolo 12 del codice penale norvegese e dell'articolo 54 della Convenzione di Schengen, che dispongono chiaramente il principio del « ne bis in idem »;

alla minore viene impedito arbitrariamente da oltre 2 anni e mezzo l'incontro con il padre, mentre dal luglio 2003 sono stati interrotti anche i contatti telefonici e postali, vietati persino alla famiglia paterna e alle amiche, in violazione delle stesse determinazioni giudiziarie norvegesi del 3 marzo 1997, che concedono al padre l'affidamento congiunto, un ampio diritto di visita e diritti a contatti telefonici;

i servizi minorili della Asl Bologna Nord in ben 3 relazioni espongono serie preoccupazioni per la integrità fisica e psichica della bambina in Norvegia e parlano di una situazione di grave pericolo psico-fisico;

i servizi minorili di Bergen Ytrebygda continuano a rifiutare di rispondere alle quattro istanze presentate per raccomandata dal padre e dai suoi legali;

detti servizi minorili sono stati visitati il 4 settembre 2003 da una delegazione